CONFERENZE ECCLESIASTICHE PASTORALE 2. DEL VESCOVO DI MONDOVÌ E...

Giovanni Tommaso Ghilardi

CONFERENZE ECCLESIASTICHE

PASTORALE II
DEL VESCOVO DI MONDOVÌ

E

PRESCRIZIONI DEL CONCILIO ROMANO

SULLE MEDESIME

MONDOVÌ
PRESSO PIETRO ROSSI TIPOGRAFO VESCOVILE

Fr GIOVANNI TOMMASO GHILARDI

DELL'ORDINE DEI PREDICATORI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI MONDOVÌ E CONTE

PRELATO DOMESTICO DI S S

ASSISTENTE AL SOGLIO PONTIFICIO

ABATE COMMENDATARIO PERPETUO DI S DALMAZZO

Al venerabile Clero della Diocesi salute e benedizione.

Con Nostra Lettera pastorale delli 25 marzo 1858, richiamando in pieno vigore le Conferenze ecclesiastiche prescritte dal Sinodo diocesano, Ci mostrammo dispostissimi a ricevere dal Nostro venerabile ed amatissimo Clero tutte quelle osservazioni, che l'esperienza avrebbe potuto suggerire ad oggetto di rendere stabile e, quanto più sia possibile, vantaggiosa così santa istituzione.

Prendendo ora nella dovuta considerazione le varie lettere che Ci vennero a tale riguardo indirizzate, crediamo bene di ammettere le seguenti modificazioni.

CONFERENZE MENSILI.

1. Derogando a quanto è stabilito al numero 6, pag. 10 della Pastorale suddetta, determiniamo che una sola in ciascun anno debba essere la Conferenza solenne presso il Vicario foraneo, e questa in quel mese che sarà giudicato più opportuno, affinchè il popolo ne possa partecipare, e riesca ad un tempo di minore disagio ai Parrochi della Vicaria che vi debbono intervenire.

2. Nello altre mensili Conferenze permettiamo che al prescritto discorso si supplisca colla lettura di uno dei libri indicati alla pag. 19 della Pastorale medesima. Questa lettura dovrà farsi con molta posatezza, affinchè se ne ottenga il fine, e non mai durare meno di un terzo di ora. Loderemo però sempre quei presidenti che per sè o per altri, ove sono numerose le Conferenze, invece della proposta lettura, leggeranno qualche loro scritto sull'ecclesiastica disciplina, od esporranno i punti di qualche utile meditazione, come viene ingiunto dal Concilio romano

3. Permettiamo pure che, invece di due sessioni, se ne faccia una sola, purchè non duri meno di ore tre, e che si possa prescindere dal pranzo in comune, ove sia facile il ritorno alle rispettive Parrocchie, e così piaccia alla maggioranza do' Parrochi di ciascun distretto

4. Qualora non abbia luogo la sessione del dopo pranzo, dispensiamo dalla benedizione col Venerabile, ma siccome l'apertura, così la chiusura dovrà sempre farsi in chiesa, l'apertura colla recita dell'*O salutaris hostia*, oppure dell'*O sacrum convivium*, del *Veni Creator*, e del *Sub tuum præsidium* e relative orazioni, la chiusura colla recita dell'*O sacrum convivium*, delle Litanie lauretane, e del *De profundis* in suffragio dei defunti del Clero e del popolo del rispettivo distretto.

5. Dispensiamo dall'obbligo d'inviarci il verbale prescritto al 1.° allinea del num. 23, pag. 15, rimanendo però quello di trasmettarci le soluzioni dei casi

6. Se in qualche Vicaria o distretto, deve sono numerosi e vicini i concerrenti, si adottasse il metodo di fare la soluzione del caso per iscritto nelle stesse Conferenze settimanali, come si pratica in quella della Cattedrale, cessando allora il bisogno della soluzione dei quattro casi prescritti per le Conferenze mensili, basterà che in queste se ne discutano seltaoto une o due, ed il rimanente del tempe s'impiegherà nel ripassare le soluzioni dei casi fatte nello settimanali Conferenze delle varie Parrecchie, affine d'introdurre la tante desiderata aniformità di dettrina. Non si dovrà però mai tralasciare il discerso o la lettura, e l'esercizie pratico delle ceremonie della S. Messa.

CONFERENZE SETTIMANALI.

7. Accordiamo tre mesi di vacanza, cioè dal 15 dicembre a tutto il 15 gennaie (tempe detto fra nei delle sacre indulgenze), e dal primo gierne di Quaresima sino alla seconda Domenica dope Pasqua. Ma se le Collegiate e Vicarie, dove bavvi abbondanza di confessori, invece dei tre mesi indicati, amassero meglio di sceglierne altri nel corso dell'anne, non avreme difficoltà di accordare, essendene richiesti, una tale commutaziene [1].

8. Nelle Parrecchie, in cui nen sone almeno quattre Sacerdoti atti a sciogliere il caso, permettiamo che la selaziene di esso, e per iscritto o verbale, sia registrata due sole volte per cadun mese. Nelle altre due Conferenze basterà che si faccia verbale discussione dei casi medesimi, anche leggendo qualche autere. Si devrà però sempre registrare la settimanale seduta, netare gli assenti, e fare la prescritta lettura.

1) Accordando Noi questi tre mesi di vacanza per le Conferenze settimanali, mentre il Sinodo non ne accorderebbe neppure una sola, non dubitiamo che l'amatissimo Nostro Clero vorrà corrispondere a questa concessione colla esatta osservanza delle altre prescrizioni

DISPOSIZIONI GENERALI

9. La pena sancita sotto il num. 20 alla pag. 14, e sotto il num. 14 della pag. 20, in avvenire sarà solamente *ferendæ sententiæ*, e assolviamo coloro che per lo passato l'avessero incorsa. Affinchè però la legge non manchi di sanzione, incarichiamo la coscienza dei rispettivi presidi di darci, nell'occasione che spediranno la soluzione dei casi, il nome degli assenti alle Conferenze, ogni mese quanto alle mensili, ed almeno ogni trimestre quanto alle settimanali [1].

[1]) Mentre usiamo tutta la possibile indulgenza per rendere meno gravosa la legge, non potremo però dispensarci dall'applicare la pena contro i trasgressori, valendoci dei mezzi che in sussidio sono a Nostra disposizione. Ed affinchè si conosca da tutti la ragionevolezza di questa Nostra disposizione, ricordiamo

1. Che essendo parte essenziale della legge la sanzione, le stesse leggi civili impongono multe ai trasgressori, e a queste si soddisfa senza tante difficoltà.

2. Che la Chiesa stessa ha stabilito che, sotto pena pecuniaria da incorrersi *ipso facto*, siano tenuti i Canonici ed altri prebendati all'ufficiatura in coro e ad altre sacre funzioni; e troviamo aver essa fulminato più centinaia di censure, fra scomuniche e sospensioni *latæ sententiæ* in massima parte riservate al S. Pontefice. V. Ferraris *Bibliotheca*, verbo *Excommunicatio*, *Suspensio*.

3. Che l'immortale Benedetto XIV nella sua 2.ª Notificanza sulle Conferenze ecclesiastiche, al num. 6 dice: « Il tutto sotto pena a Noi arbitraria in caso di contravvenzione, ed inoltre sotto pena di scudi sei romani da paoli dieci l'uno, da esigersi irremissibilmente, per applicarli immediatamente ad opere pie, da ogni Arciprete, o titolare o non titolare, ogni volta che sarà ritrovato mancante in qualsivoglia dei capi sopraccennati: avendoci dimostrato, e dimostrandoci l'esperienza che la ragione a poco serve, che i rimproveri si scrollano, che le esortazioni sono armi senza punta, e che pur troppo è vero il detto del Satirico:

Ploratur lacrymis amissa pecunia veris,
Non cohibent sacra verba malum, majore tumultu
Planguntur nummi quam funera

Testo del quale non Ci saremmo serviti, se non l'avessimo veduto portato al nostro proposito da un grave autore ecclesiastico Pietro Blesense nella sua lettera 79 ».

Quanto poi al mandare la soluzione dei casi ed il nome degli assenti, lo stesso Benedetto XIV nella citata Notificanza, al num. 7, soggiunge: « Per ovviare anche a questo disordine (del non intervenire alla Conferenza), ripetiamo ciò che negli ordini precedenti fu già prescritto, che quello, nella di cui chiesa o casa si fa la Conferenza, non lasci di segnare gli intervenienti e quelli che non intervengono colle loro scuse, se pur le danno, trasmettendo *sotto la pena sovra espressa, unitamente colle risoluzioni dei casi, la nota di quelli che non sono intervenuti*, acciò si possa procedere contro di loro, ecc. »

Queste sono, V. Fr. e F. D., le modificazioni che abbiamo creduto bene di adottare all'accennato fine di rendere stabili e durature le Conferenze ecclesiastiche, e vogliamo sperare, anzi non dubitiamo che, attese le buone disposizioni che in generale voi avete spiegato a tale riguardo, avremo Noi la consolazione di ottenere pieno e compito il Nostro intento.

A quest'uopo, se qualche distretto, per cause affatto particolari, abbisognasse ancora di qualche indulgenza per parte Nostra, noi riceveremo di accogliere le ragionevoli domande che fosse per farci. Avvertiamo però che il ricorso non avrà mai un effetto sospensivo di quanto viene ordinato, fin tanto che per apposito Nostro riscontro non siasi altrimenti stabilito.

La stessa dichiarazione dobbiamo fare eziandio relativamente alle domande particolari, di coloro cioè che avessero cause legittime di venire abitualmente dispensati dalle Conferenze.

Mentre intanto vi raccomandiamo caldamente di adoperarvi con ogni studio a dare dal canto vostro stabilità in nostra Diocesi a così utile istituzione delle Conferenze, della quale avrete già fin d'ora sperimentato il conforto che ne deriva nell'esercizio del sacro ministero, avuto riguardo ai pericolosi tempi che corrono, e non sapendo a quali dure prove ancora piacerà alla divina Provvidenza di assoggettarci, Noi non possiamo a meno d'inculcarvi eziandio vivamente la più esatta osservanza delle altre sinodali costituzioni e dei vescovili decreti sulla ecclesiastica disciplina.

Per animarvi sempre più a secondare queste Nostre premure, ricordate, o Dilettissimi, che se è vero, come è verissimo, che tutti i mali, da cui è afflitta la misera umanità, sono meritati dalle colpe degli uomini, egli è vero altresì che la radice di tutti i peccati è lo spirito vertiginoso d'insubordinazione, che dir si può a buon diritto la passione, il vizio dominante del giorno, il dissolvente dell'odierna società. Quindi è che avendo il Clero l'alto cómpito di correggere e

dirigere i fedeli nella via della salute, deve egli alzare forte la voce contro un tanto disordine. Ma perchè riesca più efficace il suo uffizio, è indispensabile, come ognun vede, che sia corroborato col suo buon esempio.

A questo fine perciò poniamo mente, o Dilettissimi, a quanto ci viene insinuando l'aureo libro che ha per titolo REGULA CLERI, che cioè *peccata Sacerdotum sunt monstra, et quidem graviora peccatis laicorum, sive quia scientes et volentes peccant, sive quia majoribus gratiæ donis locupletantur, sive quia in sublimiori statu collocantur, sive quia eorum peccata maximum populo afferunt detrimentum, et gravem Ecclesiæ præbent offensionem, unde acerbiora merentur supplicia. Hoc omnis Scriptura insinuat, hoc omnes sancti Patres proclamant, hoc ipsa humana ratio persuadet. Ergo, fratres carissimi, quasi a facie colubri fugiamus peccatum; fornicationem, et omnem immunditiam, aut avaritiam, aut turpitudinem, aut stultiloquium, aut scurrilitatem nec nominemus, sicut decet sanctas. . Satagamus innocenter vivere... Prompta et seria pœnitentia præveniamus ultionem. . .*[1] *Apprehendamus disciplinam, ne quando irascatur Dominus, pereamus de via justa.*

Avvicinandosi poi il mese di maggio consecrato a Maria SS., sotto la protezione di cui abbiamo collocato le Conferenze, non possiamo trattenerci, V. Fr. e F. D., dal rallegrarci grandemente con voi dello zelo mostrato finora nel promuovere le pratiche divote colle quali si

1) V. *Regula Cleri*, edizione prima di Piacenza sulla prima di Torino e la terza di Avignone, cap. 3, lit. 1, che incomincia col s. testo del Levitico 22: *Omnis homo qui est in immunditia et accesserit ad ea quæ consecrata sunt, peribit coram Domino.*

All'articolo XI dello stesso aureo libro si descrive la desolazione lagrimevole, che soffre la Chiesa pella trasgressione de' s. Canoni, o Statuti diocesani che guardano il Clero, e così conchiudesi: *Divinorum Canonum prævaricator, tune hanc desolationem, hanc abominationem, quæ a minimis incipit.* S. Bern. *Sic censebis in hora mortis? Tunc heu! præ angustia gemes, et ululabis. Erit ne tunc legendi tempus? Ingemisce nunc,* ET LEGE HOS CANONES, QUI AD TE SPECTANT, EOSQUE ACCURATE OBSERVA, SIMUL ET STATUTA DIOECESEOS, QUIA OBLIGANT IN CONSCIENTIA. *Fuisti aliquando tenebræ: nunc sis lux in Domino. Utinam id protinus fiat!*

viene santificando un tal mese con tanto vantaggio delle anime, ed essendo assai gravi e sentiti i presenti bisogni, siamo persuasi che non solamente si manterrà in tutti, ma s'accrescerà ancora l'impegno ed il fervore per le pratiche medesime.

Aggiungiamo a quest'effetto le Nostre più calde esortazioni, e dal divin Verbo, che, oggi stesso, diciotto secoli e cinquantotto anni fa, prendeva dalla Gran Vergine umana carne per la nostra salute, imploriamo sopra di voi e sopra tutto il Nostro amatissimo gregge le più ample benedizioni. *Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria*

Mondovì, 25 marzo 1859

✠ FR. GIOVANNI TOMMASO Vescovo.

G. MARTINI *Segretario*

Ordiniamo che la presente venga letta nella prima Conferenza mensile che avrà luogo dopo la pubblicazione della medesima, e che nella ultima Domenica del prossimo mese si legga al popolo la Nostra prima Pastorale sul mese di Maria, delli 10 *aprile* 1845, *allo scopo pel quale fu scritta.*

Avendo già fatto riprodurre colle stampe, e distribuite le tre Notificanze dell'immortale Cardinal Lambertini, poi Benedetto XIV, sopra le Conferenze ecclesiastiche, crediamo far cosa grata ed utile al venerabile Clero riproducendo ancora le

PRESCRIZIONI DEL CONCILIO ROMANO

INTORNO ALLE MEDESIME

(come dal capo IX *del titolo* XV, *e dal capo* XVII *dell'Appendice).*

Sane, prout, quibusdam referentibus, et experientia ipsa, non sine gravi nostri cordis dolore, didicimus, plures sunt Ecclesiarum, etiam non ignobilium, sacrorumque Altarium Ministri, qui, parum illius attendentes majestatem et dignitatem, ad cujus intimum sunt famulatum addicti, in Choro, in Altari, et reliquis officiis ecclesiasticis, ita minus apte se habent, ut in plurimorum scandalum, et exemplum perniciosum id cedere dignoscatur. Rubricæ namque ut plurimum ignorantur, et sacræ cæremoniæ usu ipso vilescunt. Quocirca operæ pretium ducant Episcopi, omnemque curam, ac diligentiam adhibere non desistant, quousque Congregationes, tum in Civitatibus, tum in Diœcesibus, per omnes de Clero, sacris initiatos, Canonicos, Parochos, et Confessarios, Regulares etiam, dummodo morales in eorum Conventibus lectiones non habeantur, alias ab audiendis confessionibus suspendendos, semel in unaquaque hebdomada, certoque designando die, et sub certa pœna pecuniaria contra contumaces, habeantur, in quibus alternatim, et rituum, et conscientiæ casus proponantur, discutiantur, et practice exerceantur, methodo servata synodali, quæ legetur in Appendice.

METHODUS

SERVANDA A CLERO IN CONGREGATIONIBUS DE SACRIS RITIBUS ET CASIBUS CONSCIENTIÆ SINGULIS HEBDOMADIBUS HABENDIS.

Quicumque in memoriam revocat, quod Deus per Oseam Sacerdotibus veteris testamenti fuit comminatus [1], *quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne Sacerdotio fungaris mihi*, facile comprehendet, quanta in evangelico Sacerdotio exigatur scientia, cum utique veritati minime debeat denegari, quod pro umbris, et ænigmatibus exigebatur. Major etenim jure merito in illis requiritur scientia, a quibus non jam victimæ immundorum animalium super Altaria, sed ipse immaculatus Agnus Dei offerendus, et illa sunt administranda Sacramenta, quae ex aperto illius latere promanarunt. Ne proinde Sacerdotes, et alii quicumque Ministri Altaris, tamquam ignorantes, ab exercitiis sacrosanctorum nostrorum mysteriorum repelli debeant, sedulo frequentabunt Congregationes casuum, et rituum, toties et præsertim in præsenti Concilio romano inculcatas, quæque methodo nunc subjicienda et imposterum observanda instituentur.

1. Semel singulis septimanis in locis ab Episcopis, Romæ autem ab Eminentissimo Domino Cardinali Vicario designandis Congregatio casuum aut rituum alternatim instituetur. Aderit, et præsidebit unus Præfectus, constitutus ab ipsis Episcopis, qui pariformiter designabunt Secretarium cum infra describendo officio.

2. Diem et horam præfixas cæteris insinuabit Præfectus cujuscumque loci; media hora ante Congregationem Secretarius campanam Ecclesiæ, in qua Congregatio instituetur, per medium horæ quadrantem pulsari faciet.

3. Congregatis in loco destinato omnibus, qui convenire debent, principium Conferentiæ dabit Præfectus, incipiendo hymnum *Veni*

[1] Oseæ 4, vers. 6

Creator Spiritus, subjungendo orationem de Spiritu Sancto, et de B. Virgine, nec non illam *Actiones nostras*. Quo tempore omnes flexis persistent genibus

4. Finita oratione, omnes secundum ordinem, et in duas divisi partes considebunt, in medio Præfectus sedebit, habens ante se mensulam una cum illis libris, quos necessarios judicabit, aderit etiam clepsydra, mensurandi temporis gratia, quo Conventus durare, et ad minimum horam integram explere debebit.

5. Ex uno latere dictæ mensulæ sedebit Secretarius, penes se habens catalogum omnium illorum Ecclesiasticorum, qui convenire tenentur, cum charta, calamo, atramentario, et magno volumine, quæ omnia a Procuratoribus Capitulorum, Collegiorum, et Clericorum obligatoram debebunt subministrari, in quo volumine annotabuntur casus discutiendi, cum illorum decisionibus, in qualibet Conferentia, prout infra dicetur, ubi de officio Secretarii sermo erit.

6. Considentibus omnibus, Præfectus per quadrantem horæ leget, et explicabit caput alicujus Concilii provincialis vel diœcesani, ad propriam Diœcesim pertinentis, ut cuilibet hoc pacto in memoriam reducantur, et inculcentur leges, quas aut ipsi observare, aut ut ab aliis observentur, conari debent.

7. Terminata hac lectione, et explicatione, fiet transitus ad discussionem unius solius casus, sive ritualis, sive moralis, prout supra n. 4 dictum fuit, de quo ad minimum duo discursum miscebunt, quorum nomina sorte extracta fuerint ex urna, in qua omnium ad Congregationem obligatorum nomina totidem schedulis inscripta servabuntur, ut ea propter omnes præparati accedant. Huic discursui alter horæ quadrans, aut parum amplius, prout expedire videbitur, impendetur; ita tamen, ut talis discussio fiat sine verborum strepitu, sed brevi et solida doctrina

8. In fine discussionis Præfectus, aut alius quidam, (juxta aliam meliorem regulam ex præsentibus, qui ex alia urna sortito exiverit,

et quindecim diebus de hoc præmonitus fuerit) casus propositi conclusionem ex solidioribus, et verioribus doctrinæ fundamentis terminabit; atque ut omnes se possint præparare, injungendum est singulis, ut do authore quodam classico sibi prospiciant, qui de theologia practica, et casibus moralibus tractet, hinc pro materia sacrorum rituum Commentarios *Sarnelli*, jussu sanctissimi Domini reimpressos, item *Gavantum* et *Bauldrii*, Parochi autem etiam *Corsetti* penes se habeant

9. Tertium quadrantem exercendis sacris ritibus impendent, incipiendo a Missa privata, Missa solemni, functionibus parochialibus, et administratione Sacramentorum, ubi advertendum hujusmodi ritus singulis vicibus, per partes tantum, sed cum attentione exercendos esse ab illo, quem Præfectus deputabit, qui etiam destinabit Magistrum cæremoniarum propter occurrentes animadversiones et correctiones necessarias.

10. Ultimus quadrans oratione mentali transigetur, propositis ab uno, quem pro prima vice Præfectus destinaverit, punctis meditationis, juxta methodum S Francisci Salesii, depromendis pro majori commoditate et facilitate ex celebri *Thoma de Kempis*. Deinceps vero si ita Præfecto visum fuerit, ex alia urna sorte extrahetur, quinam meditationem instituere debeat, ut hoc modo omnes in hoc necessario non minus quam utili orandi exercitio acquirant usum.

11. Postremo meditatio terminabitur brevi aliqua oratione vocali, e. g. *Agimus, etc Confirma hoc Deus, etc.* et Litaniis B. Virginis cum sua oratione in fine.

12. Post hæc Congregatio proxime futura intimabitur, in quem finem a Secretario prælegetur scriptura, quam accipiet a Præfecto, et in qua dies, et hora illius, nec non casus discutiendus cum exercendæ functionis parte præscribentur, designato etiam illo qui meditationem proponere debebit, scriptura autem hæc in patenti sacristiæ loco affigetur, ut eam omnes videre, et diligenti studio tam pro resolutione casus quam exercitio functionis se præparare possint

13. Officium porro Secretarii erit, finita Conferentia, omnia succincte in prædictum librum inserendi, notando præprimis diem, horam et locum Congregationis, nec non nomina omnium Ecclesiasticorum congregatorum; vel brevitatis causa soles absentes poterit notare, ut corrigantur. Deinde annotabit casum examinatum, et nomina eorum, qui sorte extracti, de eodem disputaverunt, decisionem quoque scriptis mandabit, quam ab eo accipiet, qui eam fecit, notansque postreme partem functionis in exercitium deductæ, in fine nomen et cognomen suum subscribet.

14. Quibus omnibus finitis, idem Secretarius, in unn schedula a se subscripta, nomina absentium sina legitimo impedimento, quod a Præfecte semper approbari debet, annotabit, et Vicarie loci exhibebit, ut statuta pœna adversus negligentes procedatur. Ipsorum porro Vicarierum obligatio erit, attendendi, et cavendi, ne Secretarius in sue efficie negligens sit, atque etiam monendi Episcopos, de opportunis afferendis remediis.

15. Cum vero in Secretario summa requiratur fidelitas, ee quod supra dicto libre penes ipsum conservando, et testimonus de mandato Episcopi, aut suæ curiæ exinde desumendis circa frequentiam Ecclesiasticorum in dictis exercitiis, plena sit fides adhibenda, ideo Secretarius coram Vicariis de efficie suo fideliter administrando ad sancta Evangelia jurare debebit, quod juramentum in ipso Conferentiarum libre litteris consignandum erit.

16. Librum istum, in cujus initio hæc ipsa methodus transcribenda est, Episcopi, aut illorum Vicarii generales singulis annis ad minimum semel scrutabuntur, atque etiam similibus Congregationibus ubiquetes interesse non gravabuntur, ad explorandam praxin et utilitatem, præcipue vere (quia major semper solet esse negligentium pars, quam leges observantium) ad fastidiosos practico sue exemplo alliciendos.

F. A. Archiep. Episc. Abell. et Frequent.
Sacri Concilii Secretarius

NOTIFICANZA

DEL VESCOVO DI MONDOVÌ

al Venerabile Clero della Diocesi.

» La guerra, che agli occhi di un filosofo è una delle maggiori di» sgrazie dell'umanità, secondo le lezioni della Teologia e della Rive» lazione è un flagello con cui Dio minaccia i popoli nel suo furore [1] ». Tanto rilevasi in cento e mille luoghi della Sacra Scrittura [2], e la Chiesa, depositaria di questa verità, siccome in tempo di pace esorta i suoi figli a scongiurare il Signore a preservarli da tanto castigo, così, avvenendo che ne siano colpiti, pone loro sul labbro apposite preghiere, colle quali ricorrano al Dio degli eserciti e al principe della pace, che regola, secondo il suo beneplacito, le sconfitte e le vittorie, e nelle cui mani sono le sorti degli uomini e i destini delle nazioni [3].

Ministri Noi, per Nostra gran sorte, di questo Dio e di questa Chiesa sua sposa, nel vedere che la nostra patria amatissima viene pur troppo visitata da siffatto tremendo flagello della guerra, mentre saremmo disposti a fare qualunque sacrifizio per la medesima, Ci argomentiamo par ora di poterle prestare quel maggior soccorso che per Noi si possa, prescrivendo quanto segue:

1) V. Bergier, Dizionario v. *Guerra*. 2) Levit. 6, 24. — 26, 23. — Deuteron. 28, 15, etc. V. Thesaurum biblicum, verbo *Bellum est poena peccati*.
3) Non secundum armorum potentiam, sed, prout ipsi placet, dat dignis victoriam. 2 Machab. 15, 21.

1. In tutte le Chiese parrocchiali e soccorsali, nella prima Domenica dopo ricevuta la presente, o nei due susseguenti giorni, si compartirà la benedizione col SS. Sacramento, premettendovi il canto delle Litanie de' Santi, seguite dalle preci prescritte dal Rituale romano *tempore belli*, e dall'orazione *pro Rege*.

2. Finchè durerà la guerra, alla colletta *Ecclesiae* s'aggiungerà nella Santa Messa quella *pro tempore belli*, ogni volta che lo consenta il rito.

3. In occasione della benedizione col Venerabile non si ometterà mai, permettendolo il rito, la colletta *pro Rege*, e nella spiegazione alla Messa parrocchiale si raccomanderà sempre, fino a nuovo avviso, la recita d'una *Salve Regina* a Maria SS. per l'Augusto nostro Sovrano, per tutta la Reale Famiglia, pel valoroso nostro esercito, e per tutte le Autorità costituite.

Raccomandiamo poi caldamente a tutto il Clero di fare quanto può dal canto suo, o di eccitare i facoltosi coi quali ha qualche relazione, per venire in soccorso delle povere famiglie dei contingenti; ed a questo fine medesimo permettiamo che se ne possano lavorare le terre nei giorni festivi, fuori delle ore delle parrocchiali funzioni.

Mentre confidiamo assai che il Nostro amatissimo Clero sarà per corrispondere pienamente alla Nostra aspettazione, e precederà il popolo sia nell'indirizzare preghiere al Signore in queste gravissime contingenze, sia nell'assoggettarsi ai sacrifizi, che da lui si esigessero a pro dei nostri fratelli e della patria nostra, insinuiamo a tutti, ma principalmente ai Nostri carissimi cooperatori nel governo delle anime, di aver ricorso alla Nostra lettera pastorale per la scorsa Quaresima, per ricordare ai popoli i sentimenti e i doveri cristiani in occasione di pubbliche e private calamità, esortandoli ad appigliarsi ai mezzi che ivi abbiamo suggerito per secondare i disegni che ha Iddio nel visitarci colle calamità medesime, e per trarne spirituale profitto.

Inculchino principalmente a'fedeli tutti di astenersi dalla lettura de' libri e giornali proibiti, da' vizi della bestemmia, della disonestà, della maldicenza, che sono così frequenti; da' trascorsi insomme di ogni genere; giacchè sarebbe somma temerità il pretendere che Iddio venisse in soccorso delle nostre armi, mentre non si cessasse di fargli guerra col peccato, cogli scandali, colla trasgressione continua della sua legge.

Prescriviamo finalmente che nelle Conferenze settimanali, nel tempo stabilito per la lettura si legga la pastorale latina che i Vescovi della Provincia ecclesiastica di Torino diressero collettivamente al Clero delle loro Diocesi, contenendosi nelle medesime opportuni avvisi, ed eccitamenti anche adatti alle circostanze presenti.

Mondovì, 3 maggio 1859.

✠ Fr. GIOVANNI TOMMASO Vescovo.

Mondovì, Tip. Rossi

All'Ill.mo e Rev.mo Monsignore
Monsignor Vescovo
Pinerolo
TORINO
10
MAGG
MO ROLI
10